

Prot. n. 319
Chieti, li 13 GEN. 2020

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Ai Sigg. Sindaci dei Comune di
Atessa – Lanciano

Alla Questura di CHIETI

Al Comando Gruppo C.C. di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Alla Regione Abruzzo, Settore Trasporti PESCARA

Spett.le Impresa COGI Srl

All'Istruttore di Polizia Provinciale
di Zona

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO per lavori lungo la SP 111 "Ponte Nuovo
del Sangro" dal giorno 13/01/2020 al giorno 17/01/2020 dalle ore 08:30 alle ore 17:30

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 609 del 13 GEN. 2020 relativa all'oggetto, con
pregghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
(Dott. Ing. Nicola PASQUINI)





Ordinanza n. 609 del 13 GEN. 2020

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO
per lavori lungo la SP 111 "Ponte nuovo del Sangro"
dal giorno 13/01/2020 al giorno 17/01/2020 dalle ore 08:30 alle ore 17:30

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

PREMESSO lungo la SP 111 "Ponte Nuovo del Sangro" devono essere realizzati alcuni interventi per la messa in sicurezza del relativo tratto stradale Provinciale;

CHE la ditta appaltatrice dei lavori è l'Impresa COGI Srl di Castilenti (PE), in forza del Contratto rep. 12303 stipulato il giorno 30/12/2019;

CHE per realizzare i lavori previsti è necessario occupare, con mezzi d'opera e materiali, parte della carreggiata stradale operando il restringimento della stessa e istituendo il senso unico alternato di marcia per i veicoli in transito;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.4.92, n° 285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni:

ORDINA

dal giorno 13/01/2020 al giorno 17/01/2020 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 sulla SP 111 "Ponte Nuovo del Sangro":

1. L'istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico, per tratti della lunghezza di circa 100 metri secondo l'avanzamento dei lavori, con limite di velocità a 30 km/h e di divieto di sorpasso.
2. Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, per i cantieri mobili e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa COGI Srl, esecutrice dei lavori, che resta l'unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando la Provincia di Chieti ed il personale da essa dipendente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2

(Dott. Ing. Nicola PASQUINI)